

---

**RIGO E17 CODICE 29**  
**SPESE VETERINARIE**

---

La detrazione sarà consentita senz'altro per gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non spetterà, invece, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in ogni caso per quelli destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

E' possibile usufruire della detrazione sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario che per quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti.

Si chiarisce che il limite massimo di spesa di €387,34 euro, con un abbattimento di €129,11, deve essere riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti. Si precisa al riguardo che la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell'animale.

***(Circolare Agenzia Entrate n. 55 del 14.06.2001)***

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2013 e/o 2012.